Direzione Generale Politiche Agricole Forestali e Alimentari

Disposizioni per l'attuazione del Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizoozie

valevole per il primo semestre 2023 (adottato con D.G.R. n. 163/2023)

Art 1 Finalità

La finalità delle presenti disposizioni è la corretta gestione del Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizoozie, valevole per il primo semestre 2023, in attuazione della D.G.R. n. 163 del 21 marzo 2023, di seguito denominato Programma.

Art 2 Funzioni e adempimenti della Regione

La Regione, in quanto titolare del Programma, ha i seguenti compiti:

- visionare la corretta attuazione del Programma;
- monitorare e controllare tutte le attività svolte;
- adottare gli atti di liquidazione e pagamento delle spettanze all'ARA.

Art 3 Funzioni e adempimenti dell'ARA

Nel rispetto del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e del Programma, l'ARA deve:

- porre in atto adeguate azioni di informazione e divulgazione del Programma su tutto il territorio regionale, al fine di fornire gli elementi utili all'adesione volontaria degli allevatori;
- assicurare l'attuazione del Programma, nel rispetto delle norme contenute nella D.G.R. n. 1054/2021:
- fornire i servizi al seguente numero di allevamenti, stimato sul dato consolidato negli anni precedenti:
 - aiuti per servizi di consulenza (art. 22 del Reg. (UE) n. 702/2014): circa 280 allevamenti;
 - prevenzione e controllo delle epizoozie (art. 26): circa 1.850 allevamenti (bovini latte 200 allevamenti e 20.000 capi; bovini carne 600 allevamenti e 22.000 capi; ovicaprini 1.100 allevamenti e 150.000 capi; equini 50 allevamenti e 180 capi; suini 40 allevamenti e 800 capi; avicoli 6 allevamenti e 9.000 capi; cunicoli 2 allevamenti e 650 capi);
 - gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per le azioni di informazione (art. 21 del Reg. (UE) n. 702/2014) e gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 24 del Reg. (UE) n. 702/2014) sono rivolti alla collettività degli allevatori regionali;
- comunicare preventivamente alla Regione l'organizzazione di eventi rientranti nelle attività di informazione (per es. incontri di cui all'art. 21 del Reg. (UE) n. 702/2014) e promozione (per es. manifestazioni promozionali di cui all'art. 24 del Reg. (UE) n. 702/2014). In difformità, le spese per le attività suddette non saranno ammesse al finanziamento;
- riscuotere da ogni singolo allevatore la quota di compartecipazione finanziaria per i servizi riguardanti la consulenza (art. 22) e le epizoozie (art. 26), di cui effettivamente ha beneficiato;

- collaborare con la Regione fornendo ad essa tutti i dati e le informazioni che richiede, al fine di consentire il monitoraggio ed il controllo delle attività finanziate;
- procedere con regolarità ai pagamenti del personale;
- effettuare, per le proprie competenze, verifiche sulla regolare esecuzione delle attività previste nel Programma.

Art. 4 Modalità di attuazione del Programma

L'ARA deve attuare il Programma secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 163/2023.

L'ARA svolgerà il proprio ruolo in autonomia amministrativa e finanziaria, ma sotto il controllo della Regione che ha il diritto di:

- chiedere eventuali rimodulazioni del Programma;
- monitorare, con la collaborazione dell'ARA, attraverso qualsiasi atto o documento amministrativo e tecnico richiesto, le procedure attuative;
- sospendere l'attuazione del Programma in qualsiasi momento e per giusta causa, imponendo all'ARA di rivederne contenuti e modalità;
- effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli che riterrà opportuni.

Art. 5 Personale

L'ARA è tenuta ad avvalersi di personale adequato allo svolgimento delle attività.

Il servizio, per essere finanziabile, deve essere reso da soggetto terzo e, pertanto, il personale che lo svolge deve essere distinto ed estraneo rispetto all'impresa beneficiaria.

Il personale dell'ARA deve essere selezionato in modo da garantire forme di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento.

Il personale selezionato sarà inserito in un apposito elenco di idonei a svolgere l'attività, tenuto dall'ARA. Nell'affidamento delle attività al personale, verrà rispettata, ove conciliabile con le esigenze organizzative del servizio, la scelta del beneficiario.

Al fine di garantire il principio di rotazione degli incarichi finanziati con risorse pubbliche, l'ARA è tenuta al rispetto dei limiti di cui al successivo paragrafo sul compenso del personale.

Per profili professionali di particolare specificità ed in casi straordinari e di urgenza, giustificati da sopraggiunte e necessarie variazioni del Programma, si potrà procedere con incarico diretto motivandone la decisione.

Per le attività che richiedono competenze professionali di livello superiore l'ARA potrà ricorrere a consulenze con istituti, enti, università, strutture e persone specializzate nelle materie da trattare.

Compenso del personale

A) Personale dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato: si applica quanto previsto dallo specifico contratto di lavoro.

B) Personale convenzionato:

- a) Criteri per definire il compenso per le prestazioni professionali:
 - il carico di lavoro: numero di aziende, di capi di bestiame e di giornate lavorative;
 - il livello di responsabilità;
 - la professionalità richiesta, quella acquisita e dimostrata sul campo;
 - l'orografia del territorio.

b) Entità del compenso

 personale tecnico con professionalità specifica, laureato, iscritto ad un Albo professionale, che viene utilizzato per le attività di assistenza tecnico-veterinaria nelle

- aziende: massimo € 48.000,00/anno, incrementabile fino al limite del 20 % per soddisfare ulteriori specifiche prestazioni professionali;
- personale tecnico o amministrativo, laureato, iscritto ad un Albo professionale, che presta servizio presso le strutture dell'ARA (laboratorio, centri produzione seme, recapiti, centro stalloni, ufficio): massimo € 48.000,00/anno, incrementabile fino al limite del 20 % per soddisfare ulteriori specifiche prestazioni professionali;
- personale tecnico, non laureato: massimo € 36.260,00/anno, incrementabile fino al limite del 20 % per soddisfare ulteriori specifiche prestazioni professionali;
- personale amministrativo, non laureato: massimo € 36.260,00/anno, incrementabile fino al limite del 20 % per soddisfare ulteriori specifiche prestazioni professionali;
- i compensi di cui ai punti precedenti sono intesi al netto di IVA;
- personale con altri tipi di rapporti di lavoro consentiti dalla legge: il compenso va calcolato secondo le norme di legge.

Per il calcolo del compenso individuale di ciascun lavoratore l'ARA utilizza gli stessi parametri degli anni precedenti.

C) Rimborsi spese: per l'uso del proprio mezzo di trasporto, il personale convenzionato ha diritto al rimborso delle spese sostenute, nella misura massima di € 3.000,00/anno. Detto rimborso non è aggiuntivo al compenso di cui al precedente punto b). Per particolari esigenze di servizio, che richiedono uno spostamento del personale più elevato rispetto all'ordinario, si può concedere un ulteriore rimborso di € 2.000,00 aggiuntivo al compenso di cui al precedente punto b).

Per tutto il personale, dipendente e convenzionato, il rimborso spese per vitto e alloggio è equiparato a quello corrisposto ai dipendenti regionali.

D) Contributi previdenziali: Al personale convenzionato viene corrisposto un contributo previdenziale, pari all'aliquota stabilita dagli specifici istituti previdenziali, oltre al compenso di cui al precedente punto b).

La Regione, per quanto concerne il personale (rapporti di lavoro, compensi, ecc.), declina ogni responsabilità, amministrativa, civile, penale e finanziaria, per i provvedimenti che l'ARA dovesse adottare in difformità rispetto a quanto disposto con il presente atto.

Art. 6 Risorse finanziarie

Il Programma prevede un fabbisogno finanziario di € 2.220.000,0 di cui € 2.020.000,00 a carico della Regione e € 200.000,00 a carico degli allevatori.

Alle spese per lo svolgimento delle attività, con particolare riferimento a quelle dell'art. 22 (consulenza) e dell'art. 26 (epizoozie) del Reg. (CE) n. 702/2014, compartecipano gli allevatori, ciascuno in proporzione al servizio di cui effettivamente beneficia. All'atto della sottoscrizione dell'adesione volontaria, ciascun allevatore si impegnerà a corrispondere all'ARA la propria quota.

L'ARA deve svolgere le attività attenendosi a quanto previsto nel quadro finanziario e nella previsione di spesa. E' consentita una compensazione finanziaria, nel limite del 30% degli importi originari, tra i diversi ambiti di attività.

Art. 7 Modalità di erogazione del contributo pubblico all'ARA

Le modalità di erogazione del contributo sono le seguenti:

- a) Anticipazione del 50% a seguito dell'approvazione del presente atto da parte della Regione;
- b) anticipazione del 30% entro il 30 giugno;

- c) liquidazione finale del contributo, successivamente all'approvazione del consuntivo annuale e alla presentazione della seguente documentazione:
 - domanda di liquidazione finale;
 - relazione sulle attività svolte, in coerenza con quanto previsto nella D.G.R. n. 163/2023:
 - rendiconto delle spese sostenute;
 - fatture e ricevute fiscalmente in regola;
 - dichiarazione rilasciata dal Presidente, dal Direttore e dal Presidente del Collegio Sindacale dell'ARA, attestante che le attività sussidiate sono state eseguite con l'osservanza delle norme e di quanto previsto nel Programma, e che ciascun allevatore ha pagato la quota a suo carico;
- d) le spese generali nella misura massima del 5% non sono da documentare né rendicontare, purché pertinenti alle spese ammissibili;
- e) lo svolgimento delle attività finanziate deve rispettare le norme contenute nel Programma e nel presente atto, nonché ogni altra indicazione o direttiva emanata dalle competenti strutture regionali a fini di maggiore funzionalità e trasparenza, in corso di attuazione del Programma.

Art. 8 Revoca e riduzione del contributo

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di attuazione del Programma potrà determinare la revoca, parziale o totale, del contributo accordato.

Ove l'ARA provochi danni diretti alla Regione o a terzi, nell'esecuzione del Programma, se ne assumerà ogni responsabilità ed onere, liberando la Regione da qualsiasi peso o gravame.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati a qualsiasi titolo, dovessero essere rilevate spese parzialmente o totalmente non ammissibili, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate riduzioni ai contributi concessi, fino all'esclusione dagli stessi, con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 9 Esonero di responsabilità

L'ARA esonera da ogni responsabilità la Regione per ogni pregiudizio o pretesa di terzi derivante da propria inadempienza in ordine agli impegni sopra assunti.